INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA

Art. 7

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale EU Concordia in Macedonia. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale Enduring Freedom e alla missione Active Endeavou ad essa collegata. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale International Securty Assistance Force-ISAF. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' previste dal

presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

Versione in vigore dal 11 luglio 2003, non più in vigore dal 20 agosto 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore della popolazione irachena
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165
Capo	II — Invio in Iraq di un contingente militare e proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-della-popolazione-irachena/art-7-termini-relativi-alla-partecipazione-militare-italiana-a-operazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it